

Veniamo al secondo punto che si è quello di vedere se la quota, ossia retribuzione che l'amministrazione postale, a termini dell'articolo 15 corrisponde ai corrieri, possa veramente considerarsi sotto qualche rapporto come un vero stipendio. Per prima osservazione a questo riguardo, noi diciamo che il contratto in forza del quale si è attribuito questo diritto ai corrieri, veste la natura di un contratto bilaterale, di un contratto corrispettivo ed in parte aleatorio, in quanto che impone ai corrieri, od almeno al capo dei medesimi, delle obbligazioni particolari indipendenti assolutamente dalla qualità di corriere, quale sarebbe quella di provvedere le vetture di trasporto, le slitte necessarie, all'occorrenza, al passaggio dei monti in tempo delle nevi, e di far fronte in proprio a tutte le spese dell'amministrazione ed altre che potessero occorrere per rotture, per intemperie e per casi fortuiti che occorressero nei viaggi, quali obbligazioni sono tutte indipendenti ed estranee alla qualità di corriere, e per cui loro si attribuisce il 2 per 0/0 sui prodotti dei trasporti dei passeggeri, delle merci e dei gruppi. Non sarà certo a questa specie di emolumenti che si allude dalla Commissione per sostenere che i corrieri hanno stipendio dal Governo, giacchè sotto questo rapporto sono gli stessi corrieri uniti in società, che offrono al Governo il vantaggio del 75 per 0/0 su tutti i guadagni della impresa che esercitano colla loro industria, e che hanno stabilita coi loro capitali. Non è dunque certamente, a termini dell'articolo 8, che si attribuisce ai corrieri la qualità d'impiegati stipendiati, ma soltanto a termine dell'articolo 15. Difatti, ci ha detto il signor relatore che detto articolo 15 contiene un beneficio a favore dei corrieri che deve considerarsi in luogo di stipendio; è bene di ritenere i termini di detto articolo per conoscere se questa attribuzione possa vestire il vero carattere di stipendio; ivi si legge: « l'amministrazione continuerà a corrispondere ai corrieri per le spese di viaggio lire 6 e cent. 25 per caduna posta. Le lire 6 e 25 per ogni posta (spiega l'articolo) che sono la retribuzione cui si vuol dare il carattere di stipendio, sarà ripartito come segue, cioè: per 3 cavalli, lire 5 e cent. 75; per un quarto cavallo, lire 1; per mancia al postiglione, lire 1; per beneficio al corriere, cent. 50; in totale, lire 6 e cent. 25; locchè mediante (soggiunge l'articolo) i corrieri impiegheranno sempre quattro cavalli e soddisferanno ad ogni corsa i rispettivi mastri di posta ed i postiglioni. » Dunque di dette lire 6 e cent. 25 non restano al corriere che soli cent. 50, e con 50 cent. il corriere è obbligato a far fronte a tutte le altre spese menzionate nello stesso contratto; e quali sono queste spese, o signori? Ciò si rileva dagli articoli 10 e 7 dello stesso contratto.

Difatti all'articolo 7 si legge che: « qualunque siasi spesa che potrà occorrere, sia per intemperie, sia per cattivo stato delle strade, sia per escrescenza d'acque e pel passaggio del Moncenisio, con o senza slitte, e per ogni altra eventualità che sia per succedere nei viaggi, sarà sempre a carico dei corrieri. »

Dunque vedono lor signori che, se di questi cent. 50 se ne facesse un riparto in tutte queste minute spese che occorreranno indispensabilmente nei viaggi, non rimane veruna somma, anche tenuissima, a beneficio del corriere. Abbiamo poi l'articolo 10 che spiega più chiaramente la cosa, poichè ivi è detto che i corrieri dovranno pagare centesimi 50 per ogni corsa ai postiglioni, sia che le vetture trovinsi vuote, sia che contengano più o meno viaggiatori. Dunque noi abbiamo già stabilito che questi cent. 50 accordati per retribuzione ai corrieri, abbisognano necessariamente per far fronte alle spese che sono poste a carico dei corrieri medesimi.

Oltre di ciò, vi è un'osservazione che toglie affatto di mezzo l'argomento del signor relatore; questa si deduce dall'istesso articolo 15 poc'anzi riferito; dice l'articolo 15 che quella retribuzione di lire 6 e cent. 50 si corrispondeva ai corrieri per le spese di viaggio. Dunque non è al signor Reta, nè più all'uno che all'altro di questi corrieri, che si corrisponda la detta somma, ma bensì a quello tra i corrieri o loro supplementari che saranno in viaggio. Si tratta dunque non d'un vero stipendio ma d'una somma che si accorda a *pro rata* di lavoro, in ragione dei viaggi ed a titolo di mera indennità.

Ora qual è la disposizione che obblighi i corrieri a fare il servizio per cui si corrisponda questa retribuzione? Noi non abbiamo tal disposizione; i corrieri sono liberi di fare o no i loro viaggi, possono farli come non farli, e pel caso che non li facciano, tal retribuzione non vien loro accordata.

Dunque è impossibile che questi cent. 50 possano venir considerati come retribuzione ed aver la natura di stipendio per il signor Reta, persona d'altronde destinata alla letteratura, di cui attualmente si occupa, come direttore del *Mondo Illustrato*, sebbene faccia realmente nell'anno qualche viaggio; per conseguenza ognuno vede che svanisce l'argomento tratto dall'articolo 15 relativamente a queste lire 6 e cent. 50 che l'amministrazione corrisponde per le spese di viaggio. Ma vi dirò di più, o signori, che questi viaggi che si fanno e per cui è stabilita la somma di lire 6 e cent. 50, possono farsi a termini dello stesso contratto da' soprannumerari che i corrieri sono obbligati di ritenere e di stipendiare; e qualora questi soprannumerari eseguiscono il viaggio in luogo e vece del corriere stesso, allora imborsano essi stessi la totalità di queste somme. Il fatto è positivo, o signori, e tanto positivo che noi l'abbiamo pochi momenti prima di entrare nella Camera concordato e fatto riconoscere cogli stessi nostri colleghi che fanno parte dell'ufficio V, i quali nell'epoca della riunione dell'ufficio e delle determinazioni prese contro la nomina del signor Reta, vennero tratti in inganno da questa circostanza, che cioè anche nei casi in cui i soprannumerari venissero a fare i viaggi, i corrieri nominati ritenessero la metà delle corrisposte lire 6 e cent. 50; ci siamo però disingannati che questa circostanza la quale ha influito non poco sul voto di alcuni che facevano parte dell'ufficio, è affatto contraria alla verità, mentre allorchè il viaggio si fa dai soprannumerari invece dei corrieri, questi non ritengono la benchè minima somma, ed i cent. 50 cedono intieramente ai soprannumerari. Più, i corrieri sono sempre tenuti di corrispondere agli stessi soprannumerari lo stipendio che loro è assegnato dal contratto. Laonde è forza il convenire che non si può assolutamente trarre argomento dall'articolo 15 per dire che i corrieri godono di uno stipendio; d'altronde, quale è questo stipendio? Lo stipendio si sa che si retribuisce a mese, a semestre, ad anno; si sa che è inerente alla qualità dell'impiegato, che non può cedere a favore d'altri; si sa che lo stipendio esige correlativamente degli obblighi dai quali nessuno degl'impiegati può dispensarsi; dal che si vede che qui versiamo in una tesi affatto diversa di quella di un impiegato.

Invano si direbbe poi, che, sebbene la lettera della legge non si presti a far decidere la questione in senso delle conclusioni della Commissione, però internandosi nello spirito della legge medesima, la quale ha voluto escludere dalla Camera tutti quelli individui che fossero in una condizione dipendente dal Governo, possa estendersi al caso di cui si tratta, giacchè nelle circostanze in cui versiamo, è sempre vero che la citata disposizione non può ricevere un'interpretazione estensiva, e sarà poi sempre vero che i corrieri non possono considerarsi come impiegati dell'ordine amministrativo e